

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

La scuola canonistica dell'Università di Torino dal Settecento al periodo liberale

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/6709> since

Publisher:

Bologna: CLUEB Editrice Bologna.

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

LA SCUOLA CANONISTICA DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO DAL SETTECENTO AL PERIODO LIBERALE

Nel corso del XX secolo le ricerche e gli approfondimenti sulla scuola dei canonisti piemontesi del Settecento si sono susseguiti numerosi ed hanno contribuito validamente a gettare nuova luce su una parte assai brillante della cultura universitaria dello Stato sabaudo¹. Si potrebbe affermare che è stata intrapresa un'operazione abbastanza simile a quella del restauro, ben nota in campo storico-artistico, dove le puliture e gli interventi conservativi sulle superfici dipinte permettono di recuperare immagini e dettagli, e di rendere più 'leggibili' le opere d'arte offese dal tempo. Allo stesso modo le vicende della scuola dei canonisti – settore di primo piano non solo della Facoltà giuridica, ma dell'intero *milieu* intellettuale subalpino – hanno ricevuto tutta una ricca serie di 'restauri' i quali hanno fatto riemergere fatti, dottrine e personaggi che – sebbene già conosciuti in precedenza – ci danno ora una più aggiornata visione di questo fenomeno culturale. La grande esperienza maturata dai docenti di materie canoniche attivi a partire dalla riforma universitaria compiuta da Vittorio Amedeo II è stata, per così dire, meglio identificata, parzialmente ricomposta e ripresentata agli studiosi nella sua dimensione di pensiero soprattutto giuridico accanto agli inevitabili riflessi di carattere politico.

In una sede accademica come quella torinese – dove ogni riferimento al giurisdizionalismo non era assolutamente casuale – le autorità di governo dell'Università si servirono specificamente delle cattedre di diritto canonico come di una risorsa insostituibile per lanciare un programma intellettuale di stampo giurisdizionalista che, iniziato con cautela, fu pienamente compiuto solo alla fine del XVIII secolo ed ebbe la massima espansione nell'Ottocento – ma anche il suo declino – con il magistero di Giovanni Nepomuceno Nuytz.

Si tratta di una scuola che è maturata nel tempo, assumendo connotati in parte differenti. Dalle basi gallicane tradizionali in area sabauda, essa si è evoluta con accenti giansenisti, è proseguita attraverso toni anticurialisti, e nella seconda metà del Settecento ha assunto i caratteri di un vigoroso giurisdizionalismo con punte estreme nel Chionio e ancora nel Bono e nel Baudisson, posizioni riassunte, a suo tempo, definitivamente dal Nuytz. Una riflessione sui canonisti attivi nell'Ateneo torinese deve tenere conto del riformismo di Vittorio Amedeo II², in particolare del riordinamento degli studi intrapreso dal sovrano, l'elemento che ne costituisce la premessa centrale, senza la quale non si comprenderebbe del tutto l'entità delle innovazioni introdotte.

È risaputo che Vittorio Amedeo II riformò tutto il settore della pub-

¹ Ricordo innanzitutto per i profili strettamente storico-giuridici le opere di: ARTURO CARLO JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori italiani del Seicento e del Settecento*, Torino, Bocca, 1914; PIETRO STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo all'Università di Torino nel secolo XVIII*, Torino, SEI, 1958; RINALDO BERTOLINO, *Ricerche sul giuramento dei vescovi. Contributo allo studio del diritto ecclesiastico subalpino*, I-II, Torino, Giappichelli, 1971-1976. Cfr. anche gli spunti di carattere giurisdizionalista offerti da MARIO GORINO, *Girolamo Spanzotti. Contributo alla storia del giansenismo in Piemonte*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1931; ID., *Documenti per la storia dei rapporti fra Stato e Chiesa e degli usi gallicani in Piemonte*, «Bollettino storico bibliografico subalpino», 56 (1958), p. 104-158.

² Sul riformismo del sovrano si vedano: MARIO VIOVA, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*, Torino, Bocca, 1928 (ristampa anastatica Torino, Società Reale Mutua di Assicurazione, 1986), *passim*; GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Profili delle istituzioni sabauda da Amedeo VIII a Carlo Emanuele III*, «Bollettino della Società per gli studi storici archeologici artistici della Provincia di Cuneo», 89 (1983), fasc. 2, p. 38-39; ISIDORO SOFFIETTI, *Le fonti del diritto nella Legislazione del Regno di Sardegna nel XVIII secolo*, in *Studi in memoria di M. E. Viova*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory, 1990, p. 679-689; GIUSEPPE RICUPERATI, *L'età di Vittorio Amedeo II, in Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, Torino, Utet, 1994, p. 420 ss.

GRATIANI CANONES

GENUINI AB APOCRYPHIS DISCRETI,
CORRUPTI AD EMENDATIONUM CODICUM FIDEM EXACTI,
DIFFICILIORES COMMODA INTERPRETATIONE ILLUSTRATI

OPERA ET STUDIO

CAROLI SEBASTIANI BERARDI

PRESBTERI UNELIENSIS,

In Regio Athenæo Jurisconsultorum Collegio adscripti,

Et Jurisprudentiæ Studiis in Regia Academia Præfeci.



TAURINI, MDCCLII.

EX TYPOGRAPHIA REGIA.

1. Frontespizio del primo tomo dell'edizione critica del *Decretum Gratiani* curata del Berardi.


³ Cfr.: GIUSEPPE RICUPERATI, *Bernardo Andrea Lama professore e storiografo nel Piemonte di Vittorio Amedeo II*, «Bollettino storico bibliografico subalpino», 66, fasc. I (1968), p. 11-101; MARINA ROGGERO, *Scuola e riforme nello Stato sabauda. L'istruzione secondaria dalla ratio studiorum alle Costituzioni del 1772*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1981; EAD., *Il sapere e la virtù. Stato Università e professioni nel Piemonte tra Settecento e Ottocento*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1987; DONATELLA BALANI, *Toghe di Stato. La Facoltà giuridica dell'Università di Torino e le professioni nel Piemonte del Settecento*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1996; PATRIZIA DELPIANO, *Il trono e la cattedra. Istruzione e formazione dell'élite nel Piemonte del Settecento*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1997.

⁴ MARIO VIORA, *Gli ordinamenti della Università di Torino nel secolo XVIII*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 45 (1947), p. 42-54.

⁵ Cfr., per tutti, EMILIO FRIEDBERG, *Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, a cura di FRANCESCO RUFFINI, Torino, Bocca, 1893, p. 116 ss.

⁶ Sulla dominazione sabauda dell'isola e su giurisdizionalismo e giansenismo siciliani rimando a MARIO CONDORELLI, *Note su Stato e Chiesa nel pensiero degli scrittori giansenisti siciliani del secolo XVIII*, «Il diritto ecclesiastico», fasc. I, 68 (1957), p. 305-385, ora riedito in MARIO CONDORELLI, *Scritti di storia e di diritto*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 3-78. Sul primo argomento cfr. anche ELISA MONGIANO, *Universae Europae securitas. I trattati di cessione della Sardegna a Vittorio Amedeo II di Savoia*, Torino, Giappichelli, 1995, p. 18 ss.; e ISIDORO SOFFIETTI, *Il principio dell'equilibrio nell'Europa del secolo XVIII. Nota introduttiva*, Ivi, p. VII-XVI.

blica istruzione³, primaria, secondaria ed universitaria⁴. Egli riuscì a sottrarre l'organizzazione scolastica al controllo e alla gestione della Chiesa, attuata dagli ordini regolari e in specie dalla Compagnia di Gesù, e ad affermare il principio del monopolio dello Stato sull'educazione pubblica in area subalpina. Il sovrano riformatore iniziò il suo attacco alla scuola tradizionale dopo aver ottenuto il titolo di re di Sicilia, circostanza che gli aveva permesso di entrare in contatto con il giurisdizionalismo praticato nell'isola, assai influenzato dal regalismo spagnolo; questa corrente riusciva a congiungere la rigorosa difesa dell'ortodossia alla più energica resistenza contro le presunte ingerenze del papa e della curia romana, anche grazie allo straordinario privilegio della Legazia apostolica e dei successivi corollari creati dai canonisti della corte spagnola. Gli argomenti del regalismo siciliano furono molto utili al fine di innestare schemi dottrinali diversi, più freschi ed efficaci, nel tronco del vecchio giurisdizionalismo sabauda, fino ad allora di stampo squisitamente gallicano⁵. Tra i funzionari che il sovrano scelse nell'isola e portò poi in Piemonte vi era pure chi manifestava sincere simpatie verso il giansenismo. Proprio il giansenismo siciliano può essere stato un incentivo all'anticurialismo e al giurisdizionalismo sabauda, e può avere contribuito ad imprimere al giansenismo subalpino uno dei suoi tratti distintivi: il carattere politico-ecclesiastico, più che teologico⁶. Infatti quando il giurisdizionalismo piemontese sembra colorarsi di giansenismo, resta ben lontano dalle dispute teologiche che appassionavano i giansenisti francesi, dimostra un interesse prevalente per quelli che sono i contenuti, politici, polemici, ed anticurialisti del giansenismo, ma non per i celebri valori teologici che erano propri del movimento.



2. Frontespizio del primo tomo dei *Commentaria* del Berardi.

⁷ RENATO ZAPPERI, *Aguirre, Francesco d'*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (poi citato *DBI*), 1, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1960, p. 511-512.

⁸ Cfr., per tutti, RICUPERATI, *L'età di Vittorio Amedeo II*, p. 421-425.

⁹ FRANCESCO D'AGUIRRE, *Della fondazione e ristabilimento dello Studio generale in Torino. Libri tre*, Palermo, Giannitrapani, 1901. Sulle riforme prospettate dal giurista siciliano cfr. RICUPERATI, *Bernardo Andrea Lama*, p. 24 ss.

¹⁰ Cfr. *Costituzioni universitarie*, Torino, Valletta, 1720; il testo è pure pubblicato da TOMMASO VALLAURI, *Storia delle Università degli Studi del Piemonte*, III, Torino, Stamperia reale, 1846, p. 225-237; *Costituzioni di sua maestà per l'Università di Torino*, Torino Chais, 1729; e *Costituzioni di sua maestà per l'Università di Torino*, Torino, Stamperia reale, 1772.

¹¹ In merito cfr., da ultimo, ALBERTO LUPANO, *“La soppressione lunga”: dalle Costituzioni universitarie del 1720 a quelle del 1772*, in *La Compagnia di Gesù nella provincia di Torino dagli anni di Emanuele Filiberto a quelli di Carlo Alberto*, a cura di BRUNO SIGNORELLI-PIETRO USCELLO, Torino, Società piemontese di archeologia e belle arti, 1998, p. 145-160.

¹² VIORA, *Gli ordinamenti della Università di Torino nel secolo XVIII*, p. 48.

¹³ Per una sintesi delle più rigide dottrine curialiste sull'insegnamento rinvio a MATTEO LIBERATORE, *Del diritto pubblico ecclesiastico. Trattato*, Prato, Giachetti, 1887, p. 226-240. Cfr. anche LUPANO *“La soppressione lunga”*, p. 148-149 e p. 155-157.

Francesco d'Aguirre⁷ e Niccolò Pensabene⁸ furono due abili giuristi siciliani, di tendenza giurisdizionalista e di sensibilità giansenista, che seguirono il sovrano sabauda a Torino. Il d'Aguirre formulò il progetto di riforma scolastica presentato al sovrano nel 1715⁹. Esso trovò in buona parte realizzazione attraverso la normativa emanata da Vittorio Amedeo II a partire dal 1720¹⁰.

Tutta la scuola, divenuta generalmente scuola pubblica dopo l'estromissione dei regolari¹¹, fu sottoposta alla vigilanza del Magistrato della riforma, organo di governo dell'Università e delle istituzioni scolastiche del Regno sardo. Era composto dal gran cancelliere dello Stato, dai presidi delle Facoltà universitarie, da un assessore e da un segretario¹².

La riforma non aveva più tenuto conto del complesso delle tradizionali prerogative ecclesiali in materia di istruzione, ribadite anche dal concilio di Trento, in forza delle quali la Chiesa vantava, negli Stati cattolici, una sorta di giurisdizione 'indiretta' sull'insegnamento dei laici, sia per le materie propriamente 'sacre' (teologia, Sacra Scrittura, diritto canonico), sia per le altre¹³.

Il d'Aguirre nel suo piano di rinnovamento volle dare un posto prioritario alla Facoltà giuridica, preoccupandosi di evitare le polemiche con l'autorità ecclesiastica e soprattutto di salvaguardare i diritti dei sovrani proprio di riflesso alle materie canonistiche. Infatti egli suggeriva di far giurare i docenti:

di non mai sostenere ed insegnar quelle proposizioni contrarie all'innata podestà del principe; ed a quella specialmente, che gli compete per ragion divina, per uso e pratica dell'antica Chiesa, per ragione delle genti, per diritto civile, e

¹⁴ D'AGUIRRE, *Della fondazione*, p. 85.

¹⁵ Cfr. le *Costituzioni universitarie* [1720], p. 3.

¹⁶ D'AGUIRRE, *Della fondazione*, p. 83-84.

¹⁷ Sul Gravina cfr.: CARLO GHISALBERTI, *Gian Vincenzo Gravina giurista e storico*, Milano, Giuffrè, 1962; AMEDEO QUONDAM, *Cultura e ideologia di Gian Vincenzo Gravina*, Milano, Giuffrè, 1968; Id., *Filosofia della luce e luminosi nelle egloghe del Gravina: documenti per un capitolo della cultura filosofica di fine Seicento*, Napoli, Guida, 1970. Per il mancato arrivo a Torino si veda RICUPERATI, *Bernardo Andrea Lama*, p. 27.

¹⁸ VALLAURI, *Storia delle Università*, III, p. 12, nota 1. Sul Giordano, nativo dell'Albese, si veda anche la testimonianza che lo individua come curialista nella *Memoria per la Università di Torino* edita da GIUSEPPE RICUPERATI, *L'Università di Torino e le polemiche contro i professori in una relazione di parte curialista del 1731*, «Bollettino storico bibliografico subalpino», 64, fasc. II (1966), p. 370-371.

¹⁹ La Delpiano segnala il testo del corso svolto dal Giordano intitolato *Ad libros elementorum iuris canonici apparatus*, in BIBLIOTECA NAZIONALE di TORINO, ms. K.3.IV.35. (DELPIANO, *Il trono e la cattedra*, p. 212); cfr. anche BALANI, *Toghe di Stato*, p. 65.

²⁰ Sull'insegnamento del Giordano cfr. ALBERTO LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo subalpino: il De regimine Ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella canonistica settecentesca dell'Università di Torino*, di prossima pubblicazione.

²¹ Cfr. STELLA, *Giurisdizionalismo*, p. 9.

²² Cfr. *Ibidem*. Sulla vicenda cfr. i cenni di DELPIANO, *Il trono e la cattedra*, p. 67, nota 209.

²³ Cfr. VALLAURI, *Storia delle Università*, III, p. 39, nota 5. Al Mellonda, come presidente del Senato di Piemonte nel 1729, ha dedicato un profilo ENRICO GENTA, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1983, p. 342-343.

²⁴ Cfr. GIUSEPPE RICUPERATI, *Campiani, Mario Agostino*, in *DBI*, 17, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1974, p. 529-531. FABIO FANTINI, *Il giurista settecentesco Mario Agostino Campiani e le decisioni dei supremi tribunali degli Stati sabaudi*, tesi di laurea in Giurisprudenza, a.a. 1996-1997, in Biblioteca Patetta del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino, tesi 1090.

²⁵ L'elenco dei docenti e dei rispettivi programmi di corso sta in FELICE AMATO DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi cioè editti patenti manifesti ecc. emanati negli Stati di Terraferma sino all'8 dicembre 1798 dai sovrani della real casa di Savoia*, tomo XIV, vol. XVI, Torino, Davico e Picco, 1847, p. 1594-1597.

²⁶ Il Campiani (1694-1741) era di Priverno, l'antica Piperno dello Stato romano. Laurea-

per dettame di retta ragione, che tende a conservar i diritti della sua corona, mantener la tranquillità dei suoi popoli, e sostener la libertà, e pace della Chiesa, e l'osservanza de' sacri canoni che quella difendono¹⁴.

Il programma fu realizzato in parte, e con una certa moderazione, dalle *Costituzioni universitarie* emanate dal re¹⁵. Il d'Aguiarre prevedeva la creazione di tre cattedre di diritto canonico, destinate rispettivamente all'esposizione del *Decretum Gratiani*, delle decretali e delle istituzioni¹⁶. Ne furono attivate soltanto due: quella di istituzioni del diritto canonico e quella di decretali.

All'insegnamento del diritto canonico nella rinnovata Università era stato chiamato Gian Vincenzo Gravina, docente presso 'La Sapienza' romana, il quale però venne a morte nel gennaio 1718, poco prima di mettersi in viaggio per Torino¹⁷.

All'inizio dei corsi canonistici nella rinnovata Università si incontrano personalità piuttosto incolori. Nel 1720, all'inaugurazione dell'Ateneo, l'insegnamento delle istituzioni di diritto canonico fu assegnato al poco noto sacerdote Filippo Antonio Giordano. Si trattò di un affidamento provvisorio, come sottolinea anche il Vallauri; il quale aggiunge che si attendeva «qualche celebre professore straniero che si andava cercando»¹⁸. La ragione di tante perplessità, memorabili al punto da essere ancora ben rammentate dal Vallauri, trapela dall'unico esemplare finora conosciuto del corso del canonista¹⁹, un trattato pervaso da sfumature curialiste che segnala una docenza ancora legata alla tradizione che spiaceva al d'Aguiarre²⁰.

La cattedra di decretali fu assegnata a Cherubino Romano Colonna da Napoli, monaco olivetano²¹. Questo docente già nel 1724, durante una prelezione accademica, aveva scontentato il d'Aguiarre. Nel 1726 il Colonna pubblicò un commentario alle decretali²², dove riprese gli argomenti della prelezione sgradita al censore d'Aguiarre che tentò d'impedirne la stampa. Fu licenziato e sostituito dall'avvocato sardo Francesco Mellonda²³ che insegnò decretali dal 1726 al 1728. Questi era noto sia per la sua attività di magistrato della Reale Udienza, sia per l'insegnamento di diritto canonico svolto presso l'Università di Cagliari.

Successivi titolari del corso di decretali furono Mario Agostino Campiani²⁴ (dal 1729 al 1735), il casalese Domenico Antonio Morello (dal 1736 al 1738), Francesco Antonio Chionio (straordinario dal 1736 al 1743 e ordinario dal 1743 al 1754), Carlo Sebastiano Berardi (dal 1754 al 1768), e Giovanni Agostino Bono (dal 1768 al 1797). Invece la cattedra di istituzioni di diritto canonico fu occupata nel tempo dal Campiani (dal 1721 al 1728), da Pietro Francesco Calcino (dal 1731 al 1755), da Giuseppe Antonio Bruno (dal 1755 al 1757), da Ignazio Lovera (dal 1757 al 1767), da Antonio Marengo (nel 1760), dal Bono (dal 1767 al 1768) e da Innocenzo Maurizio Baudisson (dal 1768 al 1797)²⁵.

Mario Agostino Campiani²⁶, allievo di Gian Vincenzo Gravina, insegnò istituzioni a partire dal 1721; poi passò alla cattedra di decretali; nel 1736 abbandonò gli incarichi universitari. Si può affermare che la sua forte personalità abbia segnato l'avvio della scuola di diritto canonico dell'Ateneo torinese con caratteri di notevole originalità. Il Campiani portò a Torino i metodi che il Gravina aveva introdotto con successo alla Sapienza romana: durante le lezioni applicò la critica erudita alle fonti canonistiche, passate al vaglio imparziale di scrupolose analisi filologiche, espose la ricostruzione degli istituti del diritto canonico in prospettiva diacronica, non accontentandosi di spiegare semplici definizio-

ni; innovò profondamente e, direi in maniera irreversibile, la docenza della materia²⁷. Secondo la sua personalità, l'indagine sulle fonti non rappresentava solo un'esigenza culturale, ma diveniva urgenza etica e insieme filologica. Al riguardo, va detto che il metodo del Gravina e del Campiani non costituiva in se stesso uno strumento di natura giurisdizionalista; lo diveniva soltanto se utilizzato in funzione anticuriale. Nel Campiani sembra prevalente la preoccupazione scientifica ed erudita, la stessa che animava l'attività del suo maestro – il Gravina – nella sede romana, dove il curialismo, ovviamente, era di casa; ma è certo che nelle intenzioni dei riformatori torinesi, specialmente del d'Aguirre, l'insistenza sull'indagine delle fonti del diritto canonico mirava ad un altro scopo: voleva probabilmente mettere allo scoperto un punto debole del sistema giuridico della Chiesa. Così facendo si aspirava a dimostrare senza troppi dubbi che le istituzioni ecclesiali non erano state sempre uguali, che istituti e funzioni avevano subito nel tempo un'evoluzione motivata dalle circostanze, che l'assetto odierno della curia romana non coincideva con il passato, che certe pretese temporalistiche del governo ecclesiastico potevano essere rimesse in discussione nella visione della disciplina della Chiesa primitiva.

Il Campiani, nel corso istituzionale di diritto canonico, parlava secondo lo spirito del Gravina²⁸. Così anch'egli inclinava vagamente al giansenismo, si dimostrava contrario al sistema morale e ai metodi didattici e retorici della Compagnia di Gesù; non risparmiava critiche all'eccessiva autorevolezza acquisita dalla dottrina rispetto ai testi normativi del diritto canonico, voleva un linguaggio semplice. Era anche ardito: nella sua opera era costante il rimpianto per la Chiesa delle origini; si soffermava, durante le argomentazioni generali a proposito delle istituzioni canoniche, sul ruolo dei laici nella Chiesa nascente, argomento che si presentava rischioso rispetto a certe rivendicazioni dei curialisti, smentite dai giurisdizionalisti anche coll'appoggio di richiami storici come quelli fatti dal Campiani; invocava una concordia generale tra Stato e Chiesa per superare i contrasti del passato e del presente; ma esprimeva sempre un profondo rispetto per le leggi ecclesiali vigenti, elogiava l'opera di Graziano ed invitava i suoi studenti a leggere il *Decretum*, non poneva mai in discussione l'autorità della gerarchia: insomma, non agiva come un anticipatore di riforme; nemmeno trattando delle decretali dello Pseudo Isidoro si lasciava andare alle invettive tipiche dei giurisdizionalisti contro questa compilazione; mai approfittava delle circostanze per assumere le posizioni polemiche dei giurisdizionalisti.

Il suo insegnamento suscitò delle accuse di scarsa ortodossia che poi si rivelarono infondate²⁹; forse ciò fu cagionato, oltre che dall'arditezza di alcuni contenuti, specialmente dalle innovazioni introdotte nella didattica: parlava chiaro il Campiani, era troppo aperto anche quando si trattava di muovere critiche ai suoi avversari culturali.

Era uno studioso leale, animato dalla stessa larghezza di vedute del Gravina, nemico dei luoghi comuni ed appassionato ricercatore della verità. Inoltre dimostrò sempre un grande attaccamento alla Chiesa, al punto che, dopo una serie di sventure familiari che lo privarono della moglie e dei figli, decise di tornare nello Stato romano e di ritirarsi nella città natale di Priverno; ordinato sacerdote, rimase al servizio della diocesi fino alla morte. Curiosa sorte per un intellettuale accusato di giurisdizionalismo e di eterodossia quella di lasciare una brillante carriera accademica a Torino – dov'era preside di Facoltà –, ridiventare

to in leggi presso la 'Sapienza' romana, si era distinto tra gli allievi del Gravina. A Torino compose anche un saggio *De officio et potestate magistratuum romanorum et iurisdictione libri duo*, edito nel 1724.

²⁷ Ho potuto consultare e studiare il testo delle lezioni dettate dal Campiani: *Cursus institutionum iuris pontificii ad hanc formam redactus a sapientissimo antecessore regii taurinensis archyginasii Mario Augustino Campiano a Priverno anno MDCCXXIV et Vespasianus Lodovicus Ignatius de Blandrate tridinensis artium liberalium magister et iuris utriusque baccalaureus scripsit in regio taurinense archyginasio MDCCXXIV*. Il manoscritto è custodito nella Biblioteca milanese di Orsola Amalia Biandrà di Reaglie, ricercatore in storia del diritto italiano, che ringrazio per la sua cortesia nel segnalarmi l'opera.

²⁸ Sull'influenza culturale del Gravina nell'Università di Torino cfr. RICUPERATI, *Bernardo Andrea Lama*, p. 80, 81 e *passim*.

²⁹ Su tutto cfr. VALLAURI, *Storia delle Università*, III, p. 75 ss.

suddito pontificio e scegliere la vita ecclesiastica, mettendosi al servizio del sovrano pontefice e del vescovo locale. È bene osservare che risale soprattutto a Giovanni Battista Somis³⁰, allievo del Bono, la fama di giurisdizionalista attribuita al Campiani: tuttavia Pietro Stella lo ha smentito efficacemente³¹.

Se attorno alla docenza del Campiani non erano mancati contrasti e polemiche, poi dimostratesi ufficialmente infondate, di altra portata e natura si rivelò quanto insegnato da Francesco Antonio Chionio³², che fu il secondo canonista della rinnovata sede universitaria torinese ad essere coinvolto in uno scandalo dottrinale. La vicenda con cui ebbe bruscamente fine la sua carriera di docente di decretali assomiglia un po' ad un melodramma settecentesco, dove la trama cerca di raggiungere il massimo effetto attraverso la complicazione dell'intreccio e agli spettatori non resta che attendere pazienti l'intervento risolutore del 'deus ex machina' per sciogliere i nodi di scena.

Il Chionio, allievo diretto del Campiani, è descritto dai contemporanei come un docente di buon livello, oltre che come un sacerdote esemplare, pieno di fervore religioso, insomma, un animo mite e docile. Si dedicava con zelo sia alla predicazione sia alle confessioni, occupandosi contemporaneamente della carriera accademica. Nel 1736 era stato nominato docente straordinario di decretali su segnalazione del conte Carlo Luigi Caissotti³³, gran cancelliere e capo del Magistrato della riforma. Il suo insegnamento era proseguito fino al 1753 senza dare adito al minimo rilievo: nessuno, né curialista, né giurisdizionalista, aveva trovato qualcosa da ridire. Nel novembre 1753 egli iniziò a dettare un trattato intitolato *De regimine Ecclesiae* che pretendeva di regolare in teoria i rapporti tra Stato e Chiesa, ma che si distaccava vistosamente da quanto l'abate aveva insegnato negli anni precedenti. Pur tra numerose oscillazioni dottrinali, pur con l'intenzione di dare 'un colpo al cerchio e uno alla botte' cercando di non scontentare nessuno, il testo sembrava esporre i postulati del più radicale giurisdizionalismo. Tra l'altro esprimeva giudizi durissimi sulla compilazione dello Pseudo Isidoro e sul *Decretum Gratiani*. Invano il canonista dettò alla fine del corso, nel giugno 1754, una ritrattazione pubblica all'uditorio studentesco, in cui dichiarava che, se nella sua opera si fossero trovati errori di dottrina, egli si sarebbe sottomesso al giudizio infallibile della Santa Sede. La reazione, dopo le voci incontrollate di scarsa ortodossia nell'Università e le critiche che ne seguirono, fu inevitabile. Una commissione creata dal re scagionò il canonista da ogni accusa, ma un'altra commissione nominata dall'arcivescovo Giovanni Battista Roero individuò tre principi erronei all'interno del trattato: 1) la sostanza ed essenza della religione consiste nel solo culto privato; 2) Cristo non ha comandato ai suoi apostoli di esercitare pubblicamente la religione; 3) il governo della Chiesa è soggetto alla potestà civile.

Dopo tante discussioni, molte parti del saggio del professore furono giudicate false, scandalose, eretiche e temerarie. Al Chionio fu imposta una nuova solenne ritrattazione davanti all'arcivescovo e gli fu comminato un soggiorno di sei mesi nell'eremo dei camaldolesi. Il re ordinò che ogni copia del trattato fosse rintracciata e distrutta. La ritrattazione fu divulgata in pubblico, così che, tanto nelle sacrestie, quanto nei caffè, tutti parlarono del docente quasi come di un sedizioso eresiarca. Il Chionio fu trattato indegnamente dall'opinione pubblica e perse la sua buona fama di cattolico e di studioso. La scena si era tramutata in dramma.

³⁰ GIOVANNI BATTISTA SOMIS, *Elogio di Mario Agostino Campiani da Priverno professore di gius ecclesiastico nella reale Università di Torino*, s. l. e s. d. [ma Torino, Stamperia reale, 1787].

³¹ STELLA, *Giurisdizionalismo*, p. 11-13.

³² Il Chionio (1709-1783) era nativo di Monastero di Lanzo. Addottorato in leggi all'Università di Torino nel 1732, era stato allievo diretto del Campiani. Cfr. DONATELLA BALANI, *Chionio, Francesco Antonio*, in *DBI*, 25, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1981, pp. 18-20. Rinvio anche a LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo subalpino*.

³³ Il Caissotti era un burocrate giurisdizionalista, impegnato a fondo nella lotta contro la curia romana fin dai tempi della preparazione del concordato del 1727. Sul personaggio cfr. VALERIO CASTRONOVO, *Caissotti, Luigi Carlo*, in *DBI*, 16, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1973, p. 376-378.

Il più accanito accusatore del Chionio fu Agostino Chignoli³⁴, professore di teologia a Torino, domenicano. Ma nella capitale non mancarono gli avversari dei gesuiti che aggiunsero olio sul fuoco dello scandalo, vociferando che nella censura comminata al Chionio con tanta durezza avesse avuto qualche parte – nessuno, però, sapeva dire quale – la Compagnia di Gesù. Il fatto risulta ben singolare quando si considera che l'unico gesuita che ebbe un qualche ruolo nella vicenda, il padre Giovanni Piovano, richiesto solo di un parere a cose fatte, tentò di minimizzare, e suggerì per il canonista una ritrattazione assai più blanda di quella poi adottata.

Il caso del professor Chionio, che si vide attribuiti sentimenti giurisdizionalisti a causa di un trattato esposto nel corso di un anno soltanto, al di là degli aspetti di sapore patetico e quasi teatrale che travolsero il docente, si è prestato in passato a diverse letture³⁵. Credo – in via ipotetica – che l'interpretazione più verosimile stia nel ruolo occulto giocato dal Caissotti in tutta la vicenda. Ben conoscendo la mitezza del canonista, egli deve avergli imposto un cambiamento di rotta nei temi e nelle dottrine, che probabilmente erano ancora quelli del Campiani, maestro autorevole ed esemplare per qualunque studioso. L'abate, non potendo disobbedire, ha fatto ciò che ha potuto per essere cauto, ma inevitabilmente ha dovuto affrontare i nuovi argomenti, quali i rapporti tra Stato e Chiesa nell'ottica giurisdizionalista, secondo le aspirazioni del suo protettore. Così è arrivato ad affermare la natura solo spirituale della Chiesa, la sua assoluta incapacità giuridica in materia temporale, e, di conseguenza, ha subordinato al consenso del potere civile ogni azione 'esterna' della comunità ecclesiale, persino la predicazione.

Dal canto suo il Caissotti non ha alzato un dito in difesa del suo antico protetto; anzi, con machiavellico senso politico, l'ha sacrificato senza indugi alla ragion di Stato³⁶, per riaffermare l'ortodossia formale dell'Ateneo e addossare ogni colpa ad un capro espiatorio di cui erano notissime la mansuetudine e la docilità, nonché la costante ortodossia. Il caso del Chionio non sembra proprio essere stato un 'incidente' di percorso personale, una fatalità e basta. Credo che esso sia da leggersi come una precisa scelta del potere politico universitario, incarnato dal Caissotti, che voleva in qualche modo far compiere un salto di qualità all'insegnamento del diritto canonico nell'Ateneo. In sostanza ritengo che si volessero accantonare le astrazioni dotte e filologiche del Campiani, le sue analisi dirette a collocare in posizione paritetica Stato e Chiesa, l'irenismo di chi, alla pari del maestro, ricusava di assegnare all'una e all'altra autorità la supremazia; al Caissotti sembrava che fosse giunta l'occasione favorevole per pronunciare qualche parola più concreta, in modo da mettere in risalto che la Chiesa nella sua attività 'esterna', temporale, doveva essere subordinata in tutto allo Stato; che le immunità, argomento di tante dispute tra Roma e Torino anche dopo i concordati del 1727 e 1741, erano da considerarsi non di origine divina, ma solo frutto di concessioni del potere statale agli ecclesiastici; che i vescovi avevano sì giudicato pure le cause civili in passato, ma solo come arbitri, non presiedendo la 'episcopalis audientia' in forza di un'autonoma prerogativa; che rispetto alle decretali pontificie doveva prevalere la normativa locale dei sovrani, protettori della Chiesa, assoluti nella loro dominazione voluta da Dio e incontestabili da parte dei sudditi e della comunità ecclesiale, entrambi tenuti solo all'obbedienza. Tutti concetti chiarissimi e ripetuti nel trattato del Chionio.

³⁴ Originario di Trino Vercellese, il Chignoli (1707-1785) era docente di teologia dogmatica nell'Ateneo torinese. Era un 'tomista rigido', famoso anche per il rigorismo morale. Cfr. la voce editoriale *Chignoli, Nicolò Agostino*, in *DBI*, 24, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1980, p. 764-765.

³⁵ A seconda degli orientamenti ideologici, lo si è via via definito vittima della prepotenza romana, del potere politico, o, più semplicemente, incauto e maldestro.

³⁶ Lo rileva, desumendolo da osservazioni del Denina, VALLAURI, *Storia delle Università*, III, p. 157.

³⁷ Nato a Oneglia nel 1719, ottenne la laurea in leggi presso l'Università di Torino nel 1745, divenendo subito membro del collegio dei dottori di giurisprudenza. Seguì i corsi del Chionio. Dal 1754 tenne la cattedra di decretali, ma compose anche un manuale *Iuris ecclesiastici institutiones*, pubblicato postumo dall'allievo Baudisson (Taurini 1769). Fu consultore regio per la materia canonica. Morì repentinamente a Mondovì nel 1768, ed è sepolto nella sacrestia della parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo a Mondovì Breo. Cfr.: FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Berardi, Carlo Sebastiano*, in *DBI*, 7, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1979, p. 750-755; ARNALDO BERTOLA, *Introduzione a Carlo Sebastiano Berardi. Idea del governo ecclesiastico*, a cura di ARNALDO BERTOLA e LUIGI FIRPO, Torino, Giappichelli, 1963, p. 5-39.

³⁸ Uscirono in tutto quattro volumi curati dal Berardi: *Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti, corrupti ad emendationum codicum fidem exacti, difficiliores commoda interpretatione illustrati*, Augustae Taurinorum 1752-1757. Cfr. MARIO CASTELLANO, *Carlo Sebastiano Berardi storico e commentatore del diritto canonico*, «*Angelicum*», 35 (1948), p. 300-328. Cfr. anche ALFONSO MARIA STICKLER, *Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae. I. Historia fontium*, Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 1974², p. 213.

³⁹ *Commentaria in ius ecclesiasticum universonum*, 4 voll., Taurini 1764.

⁴⁰ *Carlo Sebastiano Berardi. Idea del governo ecclesiastico*.

⁴¹ Il Bono (1731-1799) frequentò sia la Facoltà teologica sia quella giuridica, laureandosi nel 1756. Sul Bono cfr. JEMOLO, *Stato e Chiesa*, p. 264 ss.; STELLA, *Giurisdizionalismo*, p. 24-28; GIUSEPPE RICUPERATI, *Bono, Giovanni Battista Agostino*, in *DBI*, 12, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1970, p. 282-285; GIULIA RAINERO, *Ricerche storico-giuridiche sulla dottrina canonistica sabauda del secolo XVIII: Giovanni Battista Agostino Bono*, tesi di laurea in Giurisprudenza, a.a. 1997-1998, in Biblioteca Patetta dell'Università di Torino, tesi 1197, che rettifica la data di nascita del Bono collocandola al 1731.

⁴² Il re Carlo Emanuele IV, d'intesa col nuovo arcivescovo Buronzo del Signore, istituì una Giunta ecclesiastica allo scopo di controllare i regolari, il clero secolare, gli studi. Su consiglio della Giunta il 24 ottobre 1797 il Bono fu giubilato col collega Baudisson, docente di istituzioni canoniche (STELLA, *Giurisdizionalismo*, p. 22).

⁴³ Restano numerosi trattati a stampa elencati in ALBERTO LUPANO, *Il canonista torinese Innocenzo Maurizio Baudisson dal giurisdizionalismo al giacobinismo*, «*Rivista di storia del diritto italiano*», 66 (1993), p. 308, nota 32.

⁴⁴ I. B. A. BONI, *De coniugiorum iuribus*, Taurini 1788.

Se il Chionio finì malamente accantonato, tuttavia i suoi successori ebbero miglior sorte.

Carlo Sebastiano Berardi³⁷, personalità assai vicina a quella del Campiani perché ne proseguì gli studi filologici sulle fonti canonistiche, è stella di prima grandezza nell'Università torinese della seconda metà del XVIII secolo. I suoi lavori diretti all'edizione critica del *Decretum Gratiani*³⁸, la monumentale opera di commento alle decretali³⁹, lo stesso testo delle *Iuris ecclesiastici institutiones*, sono sufficienti a farlo considerare il maggiore dei canonisti subalpini. Il suo magistero prestigioso è riconosciuto da tutta la letteratura di diritto canonico, pur con qualche riserva sulla sua ortodossia. Nei testi destinati alla divulgazione egli si espresse talvolta in maniera audace, dando però la sensazione di essere orientato in senso non propriamente anticuriale. Invece la sua personalità risulta assai differente in quegli scritti, preparati in qualità di consulente regio per essere mantenuti segreti, dedicati al principe o ai collaboratori sabaudi.

L'esempio della *Idea del governo ecclesiastico*⁴⁰, composta nel 1764, dieci anni dopo lo scandalo che rovinò il Chionio, è significativo. Il professore di decretali professa principi chiaramente giurisdizionalisti e antiromani, vicini al richerismo e all'episcopalismo. Riconosce il potere assoluto dei principi, il loro 'ius protectionis' sulla Chiesa, dotata di un potere solo spirituale, contesta il predominio del papa e della curia pontificia, responsabile della limitazione dei diritti del collegio episcopale, distingue tra Chiesa gerarchica e Chiesa come comunità dei fedeli soggetta ai pastori.

Il Berardi espresse i propri sentimenti in modo circospetto perché la eco dello scandalo del Chionio si faceva ancora sentire. Questa circostanza lo mise al sicuro da qualunque attacco, tuttavia lo indusse a manifestare solo segretamente le proprie opinioni.

Invece riuscirono ad esporre liberamente le proprie teorie giurisdizionaliste, senza noie da parte delle autorità superiori, i successivi docenti di istituzioni canoniche e di decretali: Innocenzo Maurizio Baudisson e Giovanni Battista Agostino Bono⁴¹. Entrambi sacerdoti, furono in cattedra nell'Università di Torino per trent'anni: il Baudisson nel 1768 fu designato al corso di istituzioni di diritto canonico perché, morto il Berardi nello stesso anno, il Bono, che dal 1767 teneva il corso istituzionale, passò all'insegnamento di decretali. Ebbero una docenza senza scosse, lunga e tranquilla, finché nel 1797 una Giunta ecclesiastica, costituita dal re d'intesa con l'arcivescovo per sorvegliare gli studi e il clero, non si accorse che le loro dottrine erano poco compatibili con l'ortodossia cattolica⁴².

Il magistero del Bono⁴³ e del Baudisson riassume nell'Ateneo torinese numerosi elementi della cultura giurisdizionalista e anticurialista europea. In particolare il Bono, più brillante del collega, aperto alla speculazione filosofica con la quale giustificò molte teorie, divenne famoso a causa dell'interpretazione della materia matrimoniale, esposta definitivamente nel *De coniugiorum iuribus*⁴⁴.

Secondo il canonista nel matrimonio occorre distinguere il contratto dal sacramento: la sacramentalità si aggiunge al contratto civile come elemento accessorio che non ne muta la natura. Di conseguenza il Bono riconosce che il matrimonio, in qualità di negozio civile, rientra nelle materie sottoposte alla legge statale. Il potere di disciplinare il vincolo nuziale, già appartenuto ai principi pagani, è stato trasmesso integro ai sovrani convertiti al cristianesimo. Se il principe vieta le nozze

oppure le dichiara nulle, non si ingerisce sul sacramento, bensì esercita un potere sovrano sul contratto, non interviene nella dimensione spirituale, riservata alla Chiesa. Se dunque il matrimonio non è che un contratto civile come gli altri su cui si esercita la sovranità, ne consegue che il sacramento istituito da Cristo è un accessorio rispetto al negozio giuridico civile, e si aggiunge a questo attraverso la benedizione sacerdotale. Così, secondo il canonista, ministro del sacramento è il solo sacerdote assistente alle nozze.

Non erano novità le teorie del Bono. Esse si trovavano diffuse nel giurisdizionalismo europeo a partire dal XVII secolo. Ma il canonista riusciva a spiegarle con spirito innovativo, attraverso argomentazioni brillanti e geniali⁴⁵.

Un monaco camaldolese, Claudio Romualdo Biagi, mosse le prime critiche al sistema matrimoniale del Bono⁴⁶; all'indomani di questo intervento, il teologo Giuseppe Bruno, nemico personale del canonista, attaccò il Bono, ottenendo il plauso di Emidio Zucchi, rappresentante della Santa Sede a Torino⁴⁷. Ma si trattò di una tempesta in un bicchier d'acqua destinata ad esaurirsi in fretta.

Il Bono fece nuovamente parlare di sé nel 1790, quando pubblicò sette tesi *De usuris*⁴⁸, in cui egli interpretava a suo modo l'enciclica *Vix pervenit* emanata da papa Benedetto XIV nel 1745⁴⁹. Il Bono accetta in linea teorica i principi fissati da papa Lambertini, ma riconosce nel documento pontificio l'ammissione della liceità delle usure nei tempi antichi, approvata dai sovrani e giustificata anche da alcuni passi della Sacra Scrittura se limitata a interessi monetari equi. Questa volta anche l'arcivescovo di Torino Gaetano Costa d'Arignano si lamentò delle dottrine del Bono⁵⁰.

Nel 1787, il Bono dettò dalla cattedra di decretali un trattato *De potestate Ecclesiae*⁵¹ dal carattere fortemente giurisdizionalista. Il Bono giustifica lo Stato assoluto, il quale detiene ogni potere e nessuno può ridurre la portata delle prerogative statuali, perché il potere proviene da Dio; i governanti si debbono considerare come ministri di Dio quando impongono ciò che giova alla felicità dei sudditi: tutti devono obbedire, altrimenti lo Stato viene meno.

Il principe decide quali scelte compiere per il bene generale, non i sudditi; le aggregazioni presenti nello Stato – compresa la Chiesa, individuata come associazione tra le altre – non possono ostacolare il sovrano nell'esercizio dei suoi diritti.

La Chiesa è giuridicamente incapace di usare il potere coercitivo temporale. Se qualche volta i vescovi hanno esercitato un potere temporale, hanno agito sempre col permesso del principe, avendo ricevuto una delega, tacita o espressa, all'uso di qualche prerogativa della sovranità. Lo Stato dispone di un potere 'indiretto' sulla vita ecclesiale. Di conseguenza il Bono arriva a riconoscere che ai principi compete, per realizzare gli scopi propri dello Stato, un diritto di protezione sulla Chiesa, che è un riflesso del diritto di esigere l'adempimento delle obbligazioni collegate ai vincoli della società civile. Queste sono le principali dottrine giurisdizionaliste caratteristiche dell'insegnamento del Bono.

Nipote del ministro Giovanni Battista Bogino, il canonista Baudisson⁵² fu avviato dal Berardi alla vita universitaria e resse la cattedra di istituzioni canoniche dal 1768 al 1797, svolgendo la sua carriera quasi contemporaneamente al Bono.

Anche se il Baudisson non stampò saggi di diritto canonico⁵³, rimane il suo corso istituzionale – *Iuris ecclesiastici institutiones* – tramanda-

⁴⁵ JEMOLO, *Stato e Chiesa*, p. 264 ss. Cfr. l'analisi dello stesso JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 1941, p. 11.

⁴⁶ Sotto lo pseudonimo di Pietro Romualdo Nicopolitano scrisse una *Epistola ad animum antecessorem taurinensem, qua illustrantur eius editae ex typographia Soffietti anno 1788 propositiones de potestate Ecclesiae in matrimonio*.

⁴⁷ Lettera del 12 agosto 1789 al segretario di Stato, conservata in ASV, Nunziatura Savoia, sm., reg., pubblicata da PIETRO SAVIO, *Devozione di Mgr. Adeodato Turchi alla Santa Sede. Testo e DCLXXVII documenti sul giansenismo italiano ed estero*, Roma, Editrice Francescana, 1938, p. 401, doc. CLXVIII. Anche papa Pio VI contestò, senza nominarlo, il Bono e le sue dottrine nella lettera apostolica *Ad episcopum Motulensem* del 16 settembre 1788, come ricorda STELLA, *Giurisdizionalismo*, p. 20.

⁴⁸ Furono inserite come appendice al trattato *De criminibus* ed uscirono col titolo *Clarissimi antecessoris Ioannis Augustini Boni theses de usuris in Taurinensi archigymnasio propugnatae, anno 1790*, s.l. e s. d.


⁴⁹ Si veda il testo dell'enciclica in *Benedicti XIV [...] opera omnia, Bullarium*, XV, Prati, Tipographia Aldina, 1845, p. 594.

⁵⁰ Sulla base del testo del Savio, tutta la vicenda è ricostruita da STELLA, *Giurisdizionalismo*, p. 20-21.

⁵¹ IOHANNIS AUGUSTINI BONI *De potestate Ecclesiae*, corso di decretali per l'anno accademico 1787, ms. conservato in BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA (BAV), Fondo Patetta, ms. 142. Ringrazio il prof. Gian Savino Pene Vidari per avermi segnalato questo codice da lui rinvenuto nel corso di una ricerca sui giuristi sabaudi presenti nel Fondo Patetta.

⁵² Il Baudisson (1737-1805), si laureò in teologia nel 1761, in ambe leggi il 25 aprile 1764. Il governo repubblicano provvisorio del 1798 chiamò sia il Bono sia il Baudisson a collaborare con il nuovo corso politico. Cfr. STELLA, *Giurisdizionalismo*, p. 29-32; GIUSEPPE LOCOROTONDO, *Baudisson, Innocenzo Maurizio*, in *DBI*, 7, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1965, p. 288-289; da ultimo LUPANO, *Il canonista torinese*, p. 299-413.

⁵³ Tuttavia compose e diede alle stampe numerose orazioni dalle quali trapela in qualche misura il suo orientamento dottrinale: senza dilungarmi nell'elenco delle edizioni, rinvio senz'altro a LUPANO, *Il canonista torinese*, p. 312, nota 39.



3. Frontespizio del corso istituzionale di diritto canonico del Nuytz.

to manoscritto in parecchi esemplari, utili ad attestare che l'insegnamento del docente proseguì quasi inalterato per molti anni⁵⁴.

Canonista interessante per molti aspetti, venato di suggestioni illuministiche – ma senza la vivace passione filosofica che distinse il Bono – tipicamente giurisdizionalista nell'impostazione didattica e nei contenuti, il nipote del Bogino svolse un compito rilevante all'interno della cultura giuridica subalpina. Nel ruolo di docente di istituzioni per quasi tre decenni egli diffuse il suo pensiero tra i giovani discenti ancora privi di nozioni, dunque più sensibili e recettivi all'indottrinamento. Nella Università sabauda doveva avere la funzione di preparare gli studenti con le nozioni elementari, istituzionali appunto, ad affrontare l'insegnamento del Bono, titolare della cattedra di decretali, che costituiva la fase successiva nel percorso di studi sul diritto della Chiesa. E tra l'uno e l'altro canonista esisteva verosimilmente un buon accordo, attesa l'impostazione ideologica, sostanzialmente identica, di entrambi.

Il pensiero del Baudisson dimostra una ecclesiologia fondata su una vita pastorale di dimensioni specialmente comunitarie. Rifiuta polemicamente l'identificazione del concetto di Chiesa con la Chiesa gerarchica, nel definire la realtà ecclesiale ricorre alle suggestioni illuministiche di Carlo Antonio Pilati⁵⁵, apre vistosamente al laicato, sostiene la dimensione esclusivamente spirituale della Chiesa, un concetto che a Torino nella seconda metà del Settecento si doveva ormai essere affermato come 'communis opinio'. Ammette il primato pontificio, ma lo riduce ad un diritto di controllo rivolto a mantenere l'unità del mondo cristiano; assegna l'infallibilità al concilio ecumenico⁵⁶. Diffida del clero regolare – specialmente dei gesuiti, mai citati espressamente, ma di cui rievoca con entusiasmo la avvenuta soppressione – e riconosce l'assolutismo dei sovrani, ai quali tutti sono sottomessi, rispetto a cui nessuno può legittimamente ribellarsi; proclama inoltre il loro diritto di pro-

⁵⁴ I sette esemplari manoscritti da me consultati risalgono agli anni compresi tra il 1777 ed il 1795: l'elenco e la descrizione dei testimoni si legge in LUPANO, *Il canonista torinese*, p. 329-333.

⁵⁵ Il Pilati (1733-1802) era quasi contemporaneo del Baudisson. Giurista di valore, anticurialista assai vivace, fu professore di diritto civile, sensibile alle dottrine massoniche, giuseppiniste e febroniane. Sul personaggio cfr.: MARIA RIGATTI, *Un illuminista trentino del secolo XVIII, Carlo Antonio Pilati*, Firenze, Vallecchi, 1923; MARIA ROSA DI SIMONE, *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo*, Bologna, il Mulino, 1992; *Bibliografia pilatiana (1764-1984)*, a cura di L. BORRELLI-A. DI SICLI', «Annali dell'Istituto Storico italo-germanico in Trento», 11 (1985), p. 295 ss.

⁵⁶ LUPANO, *Il canonista torinese*, p. 350-352.



4. Frontespizio del primo tomo *Ius ecclesiasticum universum* del Nuytz.

⁵⁷ *Ivi*, p. 354-361.

⁵⁸ *Ivi*, p. 343-347.

⁵⁹ Il torinese Nuytz (1800-1874), si era laureato a Torino nel 1824. Dottore del collegio di leggi, nel 1836 fu nominato secondo professore straordinario della Facoltà giuridica. Nel 1844 ottenne le cattedre di canonico che tenne fino al 1852 quando, in seguito alla condanna romana, passò ad insegnare diritto romano. Cfr. LUIGI LUPANO, *Il quarto d'ora di celebrità di Giovanni Nepomuceno Nuytz*, «Salesianum», 10, fasc. 3 (1948), p. 502-515; ARNALDO BERTOLA, *Nuytz (Jean-Népomucène)*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris, Letouzey, 1957, coll. 1041-1044; ID., *Nuytz (Giovanni Nepomuceno)*, in *Novissimo Digesto italiano*, XI, Torino, Utet, 1965, p. 530-531.

⁶⁰ Il Nuytz apparteneva ad una famiglia di uomini di toga: il padre, Onorato Luigi, era avvocato e luogotenente del Genio; uno zio, Giuseppe Antonio, era stato senatore del Senato di Piemonte (su questi si veda GENTA, *Senato e senatori*, p. 72, 121, 270). Dunque in famiglia non mancavano i solidi presupposti per la conoscenza della tradizione regalista subalpina.

⁶¹ Sugli aspetti culturali e accademici del periodo si sofferma GIAN PAOLO ROMAGNANI, *L'Università e le istituzioni culturali dopo la Restaurazione (1814-1820)*, in *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità nei territori del Regno di Sardegna. Atti del convegno, Torino, 21-24 ottobre 1991*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1997, p. 550-569.

⁶² Cfr. LUPANO, *Il canonista torinese*, p. 390.

⁶³ Il corso di decretali svolto dal Marengo fu pubblicato a partire dal 1824: JOHANNIS BARTHOLOMAEI MARENCO *Tractatio de Ecclesia et de potioribus eiusdem dignitatibus et officiis*, Augustae Taurinorum, Favale, 1824; *Commentarii in librum tertium decretalium Gregorii IX sive de beneficiis ecclesiasticis tractatio*, 2 voll., Augustae Taurinorum, excudebat Joseph Favale, 1824. Va tra l'altro notato che il Marengo era un pratico, esercitava l'avvocatura presso il Senato di Piemonte.

⁶⁴ Su vita ed opere cfr. G. E. GARELLI DELLA MOREA, *Michelangelo Tonello*, Torino, Stamperia reale della ditta G. B. Paravia, 1881, p. 1-9.

⁶⁵ Il *Cridis* (1766-1838) compose un trattato istituzionale intitolato *Elementa iuris canonici auctore Josepho Cridis a Cossato in regio taurinensi Athenaeo antecessore*, *Taurini* 1823, conservato manoscritto in BAV, Fondo Patetta, ms. 161, segnalatomi dalla cortesia del prof. Gian Savino Pene Vidari. Un altro esemplare del trattato, col titolo *Iuris ecclesiastici institutiones*, sta in BIBLIOTECA NAZIONALE DI TORINO, con la segnatura K3-III-7.

tezione e di ingerenza sulla Chiesa⁵⁷. Si dimostra un critico attento delle fonti canonistiche, seguendo la metodologia inaugurata dal Campiani e proseguita dal Berardi ed aspira a trasmettere un severo senso della verità agli allievi. Tuttavia esprime anche delle censure alle decretali pseudo isidoriane e al *Decretum* di Graziano⁵⁸ che non hanno quasi eguali nel giurisdizionalismo settecentesco e che richiamano da vicino l'asprezza dei medesimi giudizi del Chionio.

Nel clima dell'ultimo quarto del Settecento in cui sia il Bono sia il Baudisson si trovarono ad insegnare le loro opinioni non dovettero suscitare molto scalpore: da un lato le idee febroniane, dall'altro l'enciclopedismo, il relativismo e il criticismo, diffusi in tutta Europa dalla filosofia del secolo, dovevano rendere gli animi abbastanza indifferenti alla ortodossia o meno delle lezioni dei due canonisti. Solo il rappresentante della Santa Sede a Torino, Emidio Ziucci, si lagnava periodicamente delle dottrine del Bono ma all'interno della sua corrispondenza con Roma: mai sollevò proteste ufficiali.

Concludendo queste riflessioni sulla scuola dei canonisti piemontesi del Settecento, è opportuno riflettere sulla personalità di Giovanni Nepomuceno Nuytz⁵⁹ senza correre il rischio di esulare dall'argomento per il fatto che questo giurista è stato attivo nel XIX secolo. Infatti se lo si considera non solo nella dimensione strettamente cronologica, ma in prospettiva dottrinale, emerge che il Nuytz⁶⁰ è forse il più lucido canonista giurisdizionalista che l'Ateneo torinese abbia avuto. Egli si colloca ultimo della serie, però ha potuto riassumere e rielaborare tutto l'antico patrimonio culturale via via creato dai suoi predecessori.

La sua formazione culturale si compì durante la Restaurazione⁶¹, dopo che la cattedra di diritto canonico, soppressa dai Francesi⁶², era stata ripristinata nell'Università di Torino. Giovanni Bartolomeo Marengo⁶³, Michelangelo Tonello⁶⁴ e Giuseppe Cridis⁶⁵, i docenti incaricati

di tenere i corsi di istituzioni e di decretali dal 1814 in avanti, proseguirono le tradizioni giurisdizionaliste della scuola torinese⁶⁶. L'importanza di questo insegnamento che continuava nel solco delle dottrine settecentesche è notevole, se si valuta che, proprio presso la Facoltà di giurisprudenza subalpina della prima metà dell'Ottocento, si formarono i numerosi giuristi che sarebbero diventati magistrati, ministri, burocrati prima nel Regno sardo risorgimentale e poi nel Regno d'Italia unitario.

Invero il Nuytz è stato anche colui che, dopo quanto occorso al Chionio, ha pagato di persona e nel modo più oneroso la prosecuzione di certe ideologie. La condanna disposta da papa Pio IX e la messa all'Indice di tutti i suoi testi sono reazioni gravissime e senza precedenti nell'Università subalpina settecentesca.

Nel valutare l'atteggiamento pontificio bisogna tuttavia ritornare al clima politico di quegli anni⁶⁷, quando si consumava il conflitto tra Stato e Chiesa nel piccolo Regno sardo avviato al Risorgimento nazionale. Il liberalismo contemporaneo, a cui si ispirarono i governi successivi alla promulgazione dello Statuto, in materia di relazioni con l'autorità ecclesiastica era mosso soprattutto da considerazioni di carattere politico e non considerava più come elementi giuridicamente vincolanti – da rispettare rigorosamente nel corso della propria azione – tutte le tradizioni e i diritti secolari vantati dalla comunità ecclesiale; dal canto suo la Chiesa di Pio IX, arroccata in posizione difensiva e conservatrice, replicava con l'intransigenza delle scomuniche per contenere le pressioni anticlericali e il laicismo imperante. Era un dialogo tra sordi, fatto di incomprensioni profonde e – considerata la rigidità dei due schieramenti – non poteva non essere così.

Questo spiega la condanna degli scritti del Nuytz attraverso la lettera apostolica *Ad apostolicae Sedis fastigium*⁶⁸; il documento pontificio fu emanato il 22 agosto 1851 e prevedeva la scomunica per i laici e la sospensione *a divinis* per i chierici che avessero letto le opere incriminate. Inoltre la condanna dei principi contenuti nell'opera canonistica del Nuytz fu ripetuta nel *Sillabo*, allegato da Pio IX all'enciclica *Quanta cura* nel 1864⁶⁹, e ancora ribadita, per la parte attinente alle dottrine matrimoniali del giurista, nell'enciclica *Arcanum divinae sapientiae* di Leone XIII⁷⁰.

La politica ecclesiastica piemontese fin dalla promulgazione dello Statuto si era tinta di un certo anticlericalismo: i gesuiti, riammessi con la Restaurazione, erano stati di nuovo espulsi da Genova e da Torino nel 1848⁷¹; si erano registrate campagne scandalistiche contro parroci e vescovi, nella primavera del 1850 erano state approvate le Leggi Siccardi che sopprimevano unilateralmente il foro ecclesiastico e il diritto d'asilo⁷²; l'arcivescovo di Torino Luigi Fransoni⁷³, dopo essere stato imprigionato, era andato in esilio.

La risistemazione dei rapporti tra lo Stato e le istituzioni ecclesiastiche nel Regno sardo era avvertita come necessaria, considerata l'evoluzione dei tempi. Ma i governi subalpini susseguitisi dallo Statuto in avanti erano per lo più poco favorevoli alla politica concordataria, ritenuta incompatibile col concetto di Stato che il liberalismo propugnava e con le teorie che invocavano la separazione tra Stato e Chiesa⁷⁴. Inoltre l'evolversi della lotta per l'indipendenza e l'unificazione nazionale creava ulteriori difficoltà: infatti la questione romana, in rapporto all'unificazione italiana, condizionava anche il problema dello stato giuridico della Chiesa all'interno del Regno sardo e rendeva più difficile la soluzione.

⁶⁶ Cfr. CARLO DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, I, Torino, Roux e Favale, 1881, p. 289, nota 2.

⁶⁷ Un quadro del periodo e dei problemi è consultabile in FRANCESCO TRANIELLO, *Cattolicesimo conciliatorista religione e cultura nella tradizione rosminiana lombardo-piemontese (1825-1870)*, Milano, Giuffrè, 1970; sul caso del Nuytz cfr. p. 168-169.

⁶⁸ Dopo che Pio IX aveva già condannato le stesse dottrine nella lettera apostolica *Multiplices inter* del 10 giugno 1851.

⁶⁹ *Syllabus*, in *Enchiridion delle encicliche*, 2, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1996: § V, nn. XXIV-XXV, p. 528-529; nn. XXX, XXXIV-XXXV XXXVI, XXXVIII, p. 530-531; § VI, nn. XLI, XLII, § VIII, nn. LXV-LXXIV, LXIX-LXXV, p. 540-543.

⁷⁰ *Arcanum divinae sapientiae*, in *Enchiridion delle encicliche*, 3, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1997, p. 170-197.

⁷¹ ISIDORO SOFFIETTI, *L'espulsione dei gesuiti nel 1848: aspetti giuridici*, in *La Compagnia di Gesù*, p. 445-451.

⁷² MARIA FRANCA MELLANO, *Ricerche sulle leggi Siccardi. Rapporti tra la S. Sede, l'episcopato piemontese e il governo sardo*. Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1973. Da ultimo cfr. ANDREA MERLOTTI, *Dal proclama di Moncalieri alle Leggi Siccardi*, in *Il proclama di Moncalieri. Protagonisti, eventi, società, Moncalieri*, Città di Moncalieri, 1999, e la relativa bibliografia.

⁷³ Sul personaggio e sulla situazione dei cattolici dell'epoca rinvio a: MARIA FRANCA MELLANO, *Il caso Fransoni e la politica ecclesiastica piemontese (1848-1850)*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1964; GIUSEPPE GRISERI, *Fransoni, Luigi*, in *DBI*, 50, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1998, p. 256-259.

⁷⁴ Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, Einaudi, 1948; GIOVANNI SPADOLINI, *L'opposizione cattolica da Porta Pia al '98*, Firenze, Vallecchi, 1954; CESARE MAGNI, *I subalpini e il concordato. Studio storico-giuridico sulla formazione delle leggi Siccardi*, Padova, Cedam, 1967; ANTONIO MARONGIU, *Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo*, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1989, p. 466-468.

ne concordataria. In questo clima si sarebbe dovuto trovare un accordo soprattutto sulle *modalità* con cui regolare le questioni di diritto ecclesiastico insorte nello Stato sabauda: Roma avrebbe voluto discutere e risolvere tutto con i concordati, Torino preferiva decidere unilateralmente.

La situazione urtava la Santa Sede, i cattolici e i liberali moderati; i governi subalpini ricorrevano allora alle formule suggerite dal giurisdizionalismo tradizionale e dal giuseppinismo⁷⁵ per difendere le loro scelte di politica ecclesiastica. Il Nuytz si inserì nella disputa contemporanea tra Stato e Chiesa offrendo un sostegno dottrinale all'esecutivo, appoggiandosi al tradizionale repertorio di massime giurisdizionaliste elaborate fin dal Settecento nell'Ateneo subalpino⁷⁶. Così il giurisdizionalismo del Nuytz, docente fin dal 1836, costituì una giustificazione opportuna per convalidare le decisioni dei governanti subalpini; specialmente dopo la condanna pontificia, il professore godette di un autentico trionfo popolare⁷⁷.

Cosa aveva insegnato il Nuytz⁷⁸ dalla cattedra? Egli aveva semplicemente ricapitolato le teorie dei suoi predecessori.

Infatti nelle sue opere sostiene che la Chiesa è soltanto spirituale, non dispone di forza coattiva, né ha una potestà temporale diretta od indiretta; quando i vescovi, oltre alle funzioni spirituali, hanno esercitato un potere temporale, esso è stato concesso loro dall'autorità civile espressamente o tacitamente: si è trattato pertanto di una delega revocabile da parte della stessa autorità concedente; allo Stato compete un'autorità indiretta e negativa sulle cose sacre, compreso l'esercizio dell'*exequatur*, e dell'appello per abuso; nel conflitto tra legge dello Stato e legge della Chiesa prevale la prima; il sacramento del matrimonio consiste nella sola benedizione nuziale impartita dal sacerdote, ministro del sacramento; il sacramento è un mero accessorio del contratto civile stipulato tra gli sposi; il matrimonio come contratto civile può esistere anche senza il sacramento; il governo laico può stabilire gli impedimenti dirimenti, anzi la Chiesa non ha un diritto vero e proprio di stabilire impedimenti dirimenti, ed è incompetente in materia; il governo statale ha il potere di abrogare la forma tridentina del matrimonio, sostituendola con altra; il canone 4 della sessione 24 «de matrimonio» del concilio tridentino – comminante la scomunica a chi negasse alla Chiesa la potestà di stabilire impedimenti – non possiede valore dogmatico⁷⁹.

Inoltre il Nuytz aveva anche sostenuto alcuni principi di stampo parzialmente giansenista⁸⁰: un concilio generale o «un fatto universale dei popoli» possono stabilire che il sommo pontificato sia trasferito dal vescovo e dalla città di Roma ad un altro vescovo e in un'altra città; la definizione di un concilio nazionale non è suscettibile di ulteriori discussioni, divenendo subito vincolante; la dottrina la quale equipara il sommo pontefice agli altri sovrani, conferendogli inoltre la giurisdizione su tutta la Chiesa, è opinione invalsa solo nel medioevo; i cattolici si interrogano legittimamente sulla compatibilità nella persona del papa sia del regno temporale sia dell'autorità spirituale.

Si tratta di un complesso teorico che rinnega la tradizione curialista, rimette in discussione alcuni grandi argomenti dell'ecclesiologia e al tempo stesso favorisce lo Stato a tutto svantaggio delle antiche prerogative vantate dalla Chiesa. Perciò il canonista torinese fu condannato: perché quanto aveva insegnato alterava la costituzione ed il regime ecclesiale tradizionali, rendendo l'istituzione quasi completamente sog-

⁷⁵ Si leggano in particolare le osservazioni di MARONGIU, *Storia del diritto italiano*, p. 467. Sulla politica ecclesiastica subalpina cfr. ROSARIO ROMEO, *Cavour e il suo tempo (1842-1854)*, II, Bari, Laterza, 1977, p. 550 ss. e 795 ss.


⁷⁶ La situazione dell'Università al tempo del Nuytz è descritta da GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Cultura giuridica, in Torino città viva. Da capitale a metropoli 1880-1980*, Torino, Centro Studi piemontesi, 1980, p. 839-846.

⁷⁷ Cfr. i rilievi di LUPANO, *Il quarto d'ora di celebrità*, p. 6, dove si ricorda perfino un «ritratto del professore esposto al culto pubblico» sotto i portici di via Po. Cfr. anche GIACOMO MARGOTTI, *Processo di Nepomuceno Nuytz*, Torino, De Agostini, 1852.

⁷⁸ Le opere principali sono: JOHANNIS NEPOMUCENI NUYTZ *Iuris ecclesiastici institutiones*, Taurini, Mussano, 1844; ID. *In ius ecclesiasticum universum tractationes*, uscite in cinque parti a Torino dal 1844 al 1848. Quando, dopo la condanna pontificia, fu traslato alla cattedra di diritto romano compose il trattato *De obligationibus*, Augustae Taurinorum, Castellazzo e Garetti, 1853.

⁷⁹ La parte più sostanziosa delle dottrine del canonista in materia matrimoniale sta in *In ius ecclesiasticum universum tractationes*, pars quinta, Taurini, Speirani e Ferrero, 1848.

⁸⁰ Per questi aspetti rinvio a ARTURO CARLO JEMOLO, *Il giansenismo in Italia prima della Rivoluzione*, Bari, Laterza, 1928, specialmente p. 289 ss.



5. Registro degli esami della facoltà di Giurisprudenza.

getta all'autorità civile, per giunta proprio in una congiuntura storica nella quale sembrava addirittura minacciata la stessa azione pastorale della Chiesa⁸¹.

Era questa circostanza che faceva la differenza: nel corso del Settecento illuminista e abbastanza indifferente alle cose della religione, specie nell'ultimo quarto, dottrine analoghe a quelle del Nuytz erano state divulgate dalle cattedre torinesi di diritto canonico, ma non esisteva la conflittualità tra Stato e Chiesa che si era invece sviluppata dopo il '48. Persino il grande rilievo dato dal Nuytz alla materia matrimoniale e alla riaffermazione della esclusiva competenza statale sull'istituto si riconnette al momento politico attraversato dallo Stato subalpino che, nel 1852 discusse e poi accantonò, anche per l'opposizione del re, il progetto di legge sul matrimonio civile.

Insomma, il Nuytz scrisse l'ultima pagina di quel giurisdizionalismo subalpino maturato nel secolo precedente. Era stato un movimento sorto per volontà dello Stato sabaudo, fermamente cattolico ma anticuriale, che dopo aver proceduto alla riforma scolastica estromettendo i regolari dall'istruzione dei giovani, aveva creato le premesse affinché l'insegnamento del diritto canonico fosse diretto dallo Stato e a favore dello Stato.

La politica culturale del governo sabaudo trovò modo di agire con differenti sfumature e indirizzi diversificati a seconda dei tempi e delle circostanze. Un docente del valore del Campiani venne lasciato nel complesso libero di esprimersi, ché già la sua analisi critica e filologica delle fonti canonistiche era percepita dai dirigenti universitari – ma non dallo stesso giurista – in chiave anticuriale, perciò, almeno potenzialmente, utile nel futuro per contrastare le pretese romane. Invece il caso del Chionio è forse l'esempio più evidente dell'invasione del potere politico nella vita accademica, dell'intervento diretto e strumentale del-

⁸¹ Il testo integrale della bolla di condanna si può leggere in *Pii IX P. M. Acta*, Romae, Typis vaticanis, 1864, pars I, vol. I, p. 285-292.

lo Stato nell'incoraggiare certi docenti a esporre certe dottrine di radicale giurisdizionalismo.

L'insegnamento del Berardi segnala un ritorno al prevalere nella ricerca scientifica degli interessi eruditi che furono propri del Campiani, senza tuttavia ignorare la difesa delle prerogative sovrane e la lotta ai privilegi curiali.

La docenza del Bono e del Baudisson, canonisti aperti alla cultura illuminista contemporanea, segna un salto di qualità nella divulgazione dei principi giurisdizionalisti all'indomani di quello spettacolare sussulto del giurisdizionalismo europeo che fu contrassegnato dalla comparsa delle tesi febroniane e dalla politica ecclesiastica radicaleggiante di Giuseppe II. Infine, nel pieno delle polemiche risorgimentali divampate tra Stato e Chiesa all'interno del Regno sardo, si colloca l'esperienza del Nuytz.

Canonista cresciuto durante la Restaurazione pervasa dalle tradizionali idee giurisdizionaliste dell'Università torinese, non seppe sottrarsi all'influenza politica che da circa un secolo condizionava le cattedre torinesi di canonico. Riassunse un pensiero antico, passato attraverso tanti stadi, elaborato con strumenti diversificati: la filologia, la storia, le dottrine teologiche, il giansenismo, la filosofia intesa dal potere politico come mezzi difensivi del trono dalle invadenze curialiste.

Ma si trattava, ormai, di un pensiero invecchiato; è vero che le esigenze dello Stato liberale, in via di affermazione, all'inizio puntarono ancora sul tradizionale arsenale giurisdizionalista al fine di osteggiare la curia e il partito cattolico. Gli argomenti del Nuytz si dimostrarono opportuni: servirono al governo per rintuzzare, per qualche tempo, ostacoli e resistenze ideologiche del clero posto di fronte alle riforme che non voleva e a cui non contribuiva.

Ma quando lo Stato liberale e risorgimentale accentuò la sua azione dirigista rivolta a affermare le dottrine statualiste, quando cioè l'autorità civile si dichiarò origine e fonte di tutti i diritti in quanto espressione della sovranità nazionale, e respinse qualunque tradizione religiosa, riconoscendo la religione come un fatto puramente individuale, aprendo la strada all'indifferentismo, allora a cosa avrebbe giovato rispolverare le dottrine del giurisdizionalismo confessionale settecentesco che presupponeva comunque una autorità civile rigidamente cattolica? Inoltre lo Stato liberale condusse a fondo una campagna diretta a sopprimere le congregazioni religiose, a monopolizzare l'istruzione, a introdurre il matrimonio civile, insomma a manifestare la sua volontà di non dipendere da nessuno: in questo clima a cosa serviva il vecchio bagaglio culturale di stampo giurisdizionalista?

Ormai al potere statale interessava poco il diritto canonico; di gran lunga superiore era l'urgenza di costruire un diritto ecclesiastico – inteso nella accezione contemporanea di ramo del diritto pubblico, cioè di norme dettate dallo Stato per definire le sue relazioni con la Chiesa – che fosse utile per il nuovo Regno d'Italia⁸².

Così la scuola di canonisti subalpini sorta durante il Settecento su iniziativa politica, si estinse nella seconda metà del secolo seguente ancora per volere dello Stato e della sua politica culturale: nel 1872 furono eliminate le cattedre di teologia e di diritto canonico nell'Università di Torino⁸³. A ben riflettere era un rischio di cui i protagonisti – soprattutto il Nuytz⁸⁴ – dovevano pur essere consapevoli: la dimensione giurisdizionalista stava all'origine della scuola torinese, insieme alla pesante supervisione di Stato sui corsi. Il diritto canonico – rappresentato dalle

⁸² Uno dei migliori studiosi di diritto ecclesiastico italiani del periodo post risorgimentale fu Francesco Ruffini, allievo dell'Ateneo torinese. Sul personaggio cfr. da ultimo la sintesi di GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Francesco Ruffini, in L'Università di Torino. Profilo storico e istituzionale*, Torino, Pluriverso, 1993, p. 430-435.

⁸³ DIONISOTTI, *Storia della magistratura*, I, p. 290.

⁸⁴ Successore del Nuytz sulla cattedra di decretali fu Ilario Filiberto Pateri. Il quale, prudentemente, incentrò il corso sulla materia beneficiale: ILARIO FILIBERTO PATERI, *Dei benefici ecclesiastici. Programma*, Torino, Favale, 1853. Cfr. DIONISOTTI, *Storia della magistratura*, I, p. 289, nota 2.

A. Lupano

fonti tradizionali, cioè dal *Decretum Gratiani* e dalle decretali pontificie – troppe volte fu svuotato dei contenuti propri e usato politicamente, con il rischio di ridurre la scienza canonistica a una ideologia. Dunque risulta abbastanza naturale e prevedibile l'epilogo, che segnò la definitiva liquidazione non solo della materia, ma di un laboratorio di pensiero autorevole ed apprezzato sotto svariati profili: l'alto livello culturale di numerosi suoi protagonisti, la qualità scientifica dei risultati, il rilievo dei propri punti di riferimento dottrinali.

ALBERTO LUPANO
(Università di Torino)

Summary

ALBERTO LUPANO, *The canonist School at the University of Turin from the 1700s to the liberal period*

The Turin canonist school was established in the early part of the XVIIIth in the wake of the great University reform instigated by king Vittorio Amedeo II. Mario Agostino Campiani, a student of Gian Vincenzo Gravina and awarded a chair in canonical law at the University of Turin, gave a distinctive historical-philological orientation to teaching focused on the analysis of legal sources. This focus was pursued by Campiani's successors, though with more legal content which continued to inform the teaching of the subalpine canonists till the mid-XIX century. Giovanni Nepomuceno Nuytz was the last holder of the chair in canon law and his philosophy recapitulated all the learning of his predecessors and the Turin school.